

FISCO/ Marcia indietro in caso di mancata autorizzazione da parte dell'Europa

# P.a., split payment da gennaio

## Forniture con versamento Iva a carico del destinatario

DI FRANCO RICCA

**D**al 1° gennaio, forniture alla pubblica amministrazione con versamento dell'Iva a carico del destinatario. Il meccanismo dello «split payment» sarà infatti subito operativo, senza che si debba attendere la necessaria autorizzazione dell'Ue a derogare alle regole della direttiva Iva. Se poi la deroga non dovesse essere autorizzata, si tornerà indietro. Questo per effetto delle ultime modifiche al testo della legge di stabilità 2015, nel testo finale scaturito dal maxi-emendamento governativo approvato la settimana scorsa dal senato e oggi al via libera definitivo dalla camera.

**Il nuovo metodo di pagamento dell'Iva.** La legge introduce nella normativa dell'Iva, contenuta nel dpr n. 633/72, l'articolo 17-ter, il quale dispone che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello stato e dei suoi organi, anche dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di Iva, l'imposta è in ogni caso versata dagli stessi cessionari/committenti, secondo modalità e termini da fissare con decreto del ministro dell'economia. Queste disposizioni non si applicano alle prestazioni pro-

fessionali, o più esattamente ai «compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito». In pratica, quando l'ente pubblico riceve la fattura, effettuerà due distinti pagamenti:

- uno al fornitore, per l'importo imponibile (e le altre eventuali somme dovute a titolo diverso dall'Iva)

- l'altro all'erario, per l'importo dell'Iva.

Il fornitore, da parte sua, continuerà comunque a indicare normalmente nella fattura l'aliquota e l'ammontare dell'Iva dovuta sull'operazione, ma specificherà che il relativo pagamento dovrà essere effettuato all'erario direttamente dal cessionario/committente; per esempio, potrà riportare nella fattura l'indicazione «l'Iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17-ter, dpr n. 633/72».

**La decorrenza.** Secondo il disegno di legge originario, l'efficacia delle nuove disposizioni era subordinata al rilascio, da parte del Consiglio, della necessaria autorizzazione di deroga ai sensi dell'art. 395 della direttiva Iva. Sennonché, probabilmente per un problema di tempi causato dall'esigenza di attivare, nell'eventualità di un rifiuto dell'autorizzazione, la clausola di salvaguardia delle entrate (aumento delle accise sui carburanti) entro il 30 giugno 2015, il governo ha deciso di giocare d'anticipo, prevedendo che, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio, le disposizioni trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'Iva è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015.

Va da sé che qualora l'Ue

dovesse rifiutare di autorizzare questo inedito meccanismo speciale di riscossione dell'Iva, oggetto di studio da parte della Commissione europea, si dovrebbe tornare indietro, con tutte le connesse problematiche. Adesso, per tutti gli operatori (imprese, consulenti, software house), si apre una corsa contro il tempo, essendo necessario apportare i dovuti adattamenti alle procedure di fatturazione e contabilità in modo da applicare le nuove regole fra dieci giorni. Il ministero dell'economia, da parte sua, dovrà stabilire le modalità di versamento, probabilmente una versione speciale del modello F24 enti pubblici, e i relativi termini. In proposito, la legge prevede che, in caso di omissione o ritardato versamento, i cessionari o committenti saranno soggetti alle sanzioni dell'art. 13 del dlgs n. 471/97; le somme dovute saranno rimosse dall'agenzia delle entrate mediante l'atto di recupero di cui all'art. 1, comma 421, legge n. 311/2004.

**Fuori dallo «split payment» le operazioni soggette a inversione contabile.** Le disposizioni dell'art. 17-ter non si applicheranno alle operazioni per le quali l'ente cessionario/committente è debitore dell'Iva ai sensi della normativa sull'imposta, ossia in tutti i casi in cui (i) l'ente acquista il bene o il servizio in qualità di soggetto passivo e (ii) l'operazione è sottoposta al particolare regime dell'inversione contabile (es. subappalti, acquisti intracomunitari ecc.): in tali casi, dunque, l'ente continuerà ad assolvere l'imposta mediante l'integrazione e registrazione in contabilità della fattura del fornitore.

—© Riproduzione riservata—



## Legge di stabilità 2015: tutte le misure

<p><b>Piccola mobilità</b></p>	<p>Gli sgravi contributivi vigenti in materia di mobilità vengono estesi anche ai datori di lavoro che abbiano assunto entro il 31 dicembre 2012 lavoratori licenziati a causa della crisi da imprese con meno di 16 dipendenti e iscritti nelle liste di mobilità</p>	<p><b>Sgravi contributivi assunzioni</b></p>	<p>Sgravi contributivi fino a 8.060 euro annui per i datori di lavoro che effettuano assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2015. Il beneficio potrà essere fruito per una durata massima di 36 mesi</p>
<p><b>Politiche sociali</b></p>	<p>Arrivano 300 milioni di euro annui per incrementare il Fondo nazionale per le politiche sociali (ex legge n. 328/2000)</p>	<p><b>Disciplina Cfc</b></p>	<p>Attraverso una modifica all'articolo 167 del Tuir, Singapore viene esclusa dalla lista dei paesi a fiscalità privilegiata che fanno scattare la disciplina Cfc per la tassazione delle società controllate estere</p>
		<p><b>Reverse charge</b></p>	<p>Aumentano i casi di applicazione del meccanismo di inversione contabile a fini Iva, estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile, del settore energetico e del settore della grande distribuzione</p>
<p><b>Deduzione Irap costo del lavoro</b></p>	<p>Dal 2015 per le imprese diventa integralmente deducibile dall'Irap il costo sostenuto per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato. Per i soggetti che non hanno dipendenti è previsto un credito d'imposta pari al 10% dell'Irap dovuta</p>	<p><b>Split payment</b></p>	<p>Partirà dal 1° gennaio 2015 lo split payment: per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici, al fornitore sarà erogato il solo importo del corrispettivo, al netto dell'Iva indicata in fattura (che sarà acquisita direttamente dall'erario)</p>
<p><b>Credito d'imposta R&amp;S</b></p>	<p>Modificata la disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Fino al 2019 l'aliquota dell'agevolazione scende dal 50% al 25%, ma l'importo massimo per impresa aumenta da 2,5 milioni a 5 milioni di euro</p>	<p><b>Credito d'imposta export pmi</b></p>	<p>Arrivano 30 milioni di euro per la concessione di un credito d'imposta in favore delle micro, piccole e medie imprese che assumono personale esperto nel campo del commercio internazionale. Bonus pari al 35% dei costi sostenuti</p>
<p><b>Patent box</b></p>	<p>Arriva un regime opzionale agevolato consistente nella detassazione del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzazione di marchi e brevetti, nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione se il 90% del corrispettivo viene reinvestito</p>		